

Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004 per i dipendenti delle imprese edili ed affini da valere per la provincia di Grosseto.

L'anno 2006, il giorno 14 del mese di novembre, in Grosseto,

tra

l'Associazione Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto - ANCE

e

le Federazioni Provinciali dei Lavoratori FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL,

visti

- gli articoli 38 e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 per le imprese edili ed affini
- l'accordo nazionale 23 marzo 2006 tra ANCE e Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL
- il C.C.P.L. 13 dicembre 2002 delle imprese edili ed affini della provincia di Grosseto

si conviene e si stipula il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004, da valere nella provincia di Grosseto - per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Premessa

L'Associazione delle Imprese Edili e Complementari della Provincia di Grosseto - ANCE e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori delle costruzioni, FENEAL UIL, FILCA CISL - FILLEA CGIL, della provincia di Grosseto intendono ancora valorizzare il sistema della concertazione al fine di ricercare valide azioni di politica economica, finanziaria e sindacale a favore dell'intero settore.

Inoltre ritengono utile per il settore un confronto con gli Enti locali della provincia, in merito alla programmazione della esigenza abitativa legata ai bisogni emergenti delle giovani coppie, degli anziani e degli immigrati. Per questi ultimi, in relazione alla valenza che tali lavoratori stanno assumendo sulla politica generale del settore, le parti concordano di sviluppare processi mirati a favorire: 1) l'accoglienza; 2) la permanenza; 3) le norme d'ingresso.

Le parti concordano che il Contratto Integrativo Provinciale è il mezzo di sistematico confronto fra l'Associazione imprenditoriale e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici, anche come strumento per ottenere sempre più una maggiore attenzione verso il settore delle costruzioni edili, in considerazione alla riconosciuta importanza che esso riveste nell'ambito dell'economia provinciale sia in termini di valore aggiunto che di incidenza occupazionale.

In tale contesto le parti firmatarie potranno attivare iniziative comuni anche attraverso incontri con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti allo scopo di addivenire ad azioni concertate tendenti a favorire la lotta al lavoro abusivo, irregolare e sommerso, quale tutela per le imprese che applicano integralmente il contratto collettivo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro operando secondo i disposti delle leggi nazionali per le



contribuzioni assistenziali e previdenziali. Le parti valuteranno la possibilità della istituzione del Responsabile territoriale della sicurezza e si impegneranno con azioni tendenti al rispetto della concorrenza tra le imprese secondo regole di mercato certe e trasparenti che favoriscano un potenziamento e consolidamento delle aziende e del mercato del lavoro.

Nel rispetto delle singole autonomie e le proprie funzioni di rappresentanza le parti per ulteriormente valorizzare l'istituto del contratto collettivo di lavoro riaffermano l'importanza primaria dei ruoli della Cassa Edile, della Scuola Edile e del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, quali enti bilaterali del settore, convenendo anche su l'opportunità di intervenire presso le stazioni appaltanti della provincia, affinché le informazioni sulle gare pubbliche così come fornite al S.I.T.A.T. (Sistema Informativo Telematico Appalti Toscana) siano comunicate anche alla Cassa Edile di Grosseto.

Le parti sottoscrittrici del presente contratto ritengono utile un confronto permanente in grado di trasformare il settore dall'interno, utilizzando a tale scopo il ruolo strategico che devono assolvere gli Enti Paritetici al fine di:

- omogeneizzare il costo del lavoro su base provinciale;
- infondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- qualificare professionalmente le maestranze attivando anche un monitoraggio costante per focalizzare le figure professionali necessarie alle esigenze del mercato e favorendo anche la costituzione dell'istituto denominato Borsa Lavoro;
- emersione del lavoro irregolare.
- Azioni a tutela delle imprese e dei lavoratori contro il lavoro nero

Per tali scopi dovranno essere superati gli attuali ritardi che rallentano una effettiva messa in rete degli elementi conoscitivi del settore, tendenti a contrastare il lavoro irregolare e la concorrenza sleale fra imprese.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

In conformità all'accordo nazionale 23 marzo 2006, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 38 del CCNL 20 maggio 2004 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 20 maggio 2004 – le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Grosseto, analogamente a quanto già previsto dal Contratto collettivo provinciale di lavoro, dell'andamento dei seguenti parametri: numero di imprese e lavoratori iscritti alla Cassa Edile e monte salari relativo, numero ed importo complessivo delle concessioni dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori, numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per mancanza di lavoro, numero delle ore complessivamente lavorate dagli addetti al settore e numero delle ore complessivamente autorizzate dall'INPS in caso di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, attivazione dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, entro il mese di aprile, nel rispetto dei limiti di cui all'accordo nazionale 23 marzo 2006.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1 ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1 ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati al periodo fisso di riferimento.

Le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame formalizzando le intese raggiunte.

Le parti all'atto delle verifiche annuali, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento economico territoriale di cui agli articoli 38, lett. D), e 46 del CCNL 20 maggio 2004 è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio con decorrenza 1° luglio 2006 e nella ulteriore misura del 4% dei minimi di paga base e di stipendio con decorrenza 1° settembre 2007. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 14% già individuato con il CCPL 13 dicembre 2002. Relativamente, quindi, agli anni 2006 e 2007 gli importi definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono i seguenti:

Categorie	Dal 1.7 .2006		Dal 1.9 .2007	
	Orario	Mensile	Orario	Mensile
Quadri e impiegati di 1° super	--	35,92	--	83,81
Impiegati di 1°	--	32,32	--	75,42
Impiegati di 2°	--	26,94	--	62,85

Impiegati e operai di quarto livello	0,15	25,14	0,34	58,66
Impiegati di 3° e operai specializzati	0,14	23,34	0,32	54,47
Impiegati di 4° e operai qualificati	0,12	21,01	0,28	49,02
Impiegati di 4° I° impiego e operai comuni	0,10	17,96	0,24	41,90
Custodi, portinai, fattorini	0,09	--	0,21	--
Custodi, portinai, guardiani (con alloggio)	0,08	--	0,19	--

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25.03.1997, n. 67 convertito nella Legge 25.03.1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo 2.

Le parti concordano che gli importi in atto al 30.06.2006 dell'elemento economico territoriale sono conglobati dal 1 luglio 2006 nell'Indennità Territoriale di Settore per gli operai e nel Premio di Produzione per gli impiegati.

SCUOLA EDILE

Le parti ravvisando la necessità di adeguare la struttura e le funzioni dell'Ente sempre più alle reali esigenze delle aziende, delle maestranze e del mercato del lavoro nella provincia di Grosseto ritenendo di assecondare le aspettative della categoria edile con iniziative anche di formazione continua dei titolari e delle maestranze delle imprese, nonché di altri settori affini per attività e competenza e quello edile concordano che la Scuola Edile dovrà impegnarsi oltre che in corsi di formazione frontali anche in attività di aggiornamento con sistemi informatici a distanza.

A tal proposito le parti convengono di incrementare di uno 0,05% l'attuale contributo a favore della Scuola (0,40%) per un totale pari a 0,45% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004.

CONSORZIO FORMEDIL

Le parti, a seguito dell'accordo regionale del 22 giugno 2006, concordano, con decorrenza dal periodo di paga in corso dalla data di stipula del presente contratto, sulla cessazione del versamento del contributo pari a 0,20 a carico delle imprese.

In riferimento a quanto previsto dal punto 3) dell'accordo regionale 22 giugno 2006, le parti riconoscono un contributo istituzionale a carico della Scuola Edile dello 0,06% per il funzionamento del costituendo Comitato Formedil Toscana.

Il contributo di cui sopra maturerà a seguito dell'avvio dell'attività del Comitato Formedil Toscana e solo dopo che il Comitato Formedil Toscana avrà ristornato alla Cassa Edile di Grosseto gli importi già versati dalle imprese e non utilizzati, previo esaurimento di tali somme.

Le parti concordano di riservarsi un approfondimento della questione a seguito delle decisioni che a livello regionale determineranno la struttura, i compiti e le finalità del ricostituendo Comitato Formedil Toscana.

Le parti approvano che il residuo del contributo al Formedil accantonato fino alla data di sottoscrizione del presente accordo, dovrà essere destinato alla gestione della Cassa Edile.

INDENNITA' DI TRASPORTO

A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data di stipula del presente contratto, è dovuta all'operaio residente nella Provincia di Grosseto, una indennità a titolo di concorso spesa di trasporto sostenuta per recarsi dalla propria residenza al posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

Per coloro che si servono del mezzo pubblico, la misura dell'indennità è rimborsata secondo il costo dell'abbonamento mensile, fino ad un massimo di € 37,00 mensili, commisurata ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per coloro che utilizzano i mezzi propri, compete una indennità commisurata al costo dell'abbonamento pubblico, fino ad un massimo di € 37,00 mensili, ragguagliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

Per i lavoratori che compiono tragitti superiori a 31 km, sia che utilizzino mezzi pubblici che mezzi propri, è riconosciuta una indennità fino ad un massimo di € 42 mensili, ragguagliate ad ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa.

L'indennità di trasporto non compete a coloro che compiono tragitti inferiori a 10 Km. per recarsi dalla propria residenza sul posto di lavoro o nel luogo di raccolta.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto degli operai con mezzi propri.

Sono parimenti assorbiti, fino a concorrenza, i trattamenti in atto per lo stesso titolo nell'Azienda.

CONTRIBUTO PREVEDI

A seguito del verbale di accordo provinciale del 2 febbraio 2004 con cui veniva istituita una contribuzione a carico delle aziende iscritte alla Cassa Edile, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinata al Fondo di mutualizzazione PREVEDI, con il presente accordo le parti concordano la sua sospensione.

I residui depositati presso la Cassa Edile fino al 31.12.2006 saranno considerati quale contributo alla Cassa Edile.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER I PRIMI 3 GIORNI DI MALATTIA - PRESTAZIONE CASSA EDILE CARENZA MALATTIA

Il trattamento economico per i primi tre giorni di malattia sarà riconosciuto ad ogni lavoratore avente diritto secondo le modalità previste ed approvate nel regolamento della Cassa Edile.


La Cassa Edile è autorizzata alla erogazione dei trattamenti economici di cui sopra fino al raggiungimento massimo di spesa di € 110.000,00/anno.

La natura dell'istituto rimane sperimentale con l'obbligo delle parti di verificare semestralmente tramite il Comitato di Gestione della Cassa i risultati conseguiti; il totale delle erogazioni; e le caratteristiche di distribuzione dell'erogazione al fine di analizzarne la correlazione con gli equilibri economici, finanziari generali e di bilancio della Cassa Edile.

Le parti convengono di incontrarsi semestralmente per verificare, sulla base delle risultanze economiche e finanziarie della Cassa Edile, la possibilità di modifica e/o miglioramento delle prestazioni previste dal presente accordo.

CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DEL FONDO VESTIARIO

Le parti concordano di elevare dello 0,05% il contributo a carico delle imprese per il "Fondo Vestiario" la cui entità sarà dello 0,15% a decorrere dal periodo di paga in corso dalla data di stipula del presente contratto e da calcolarsi sul elemento della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004.



FONDO DI SOLIDARIETA' ED ASSISTENZA

Le parti concordano che a far data dal periodo di paga in corso dalla data di stipula del presente contratto è costituito un fondo straordinario e sperimentale di solidarietà e di assistenza le cui modalità di utilizzazione ed erogazione saranno codificati da apposito regolamento.

Il fondo di cui sopra è sostenuto ed incrementato tramite un contributo a carico delle imprese pari allo 0,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 20 maggio 2004.

REVISIONI DELLE CONTRIBUTIONI CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO A SEGUITO DELLA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO.

A decorrere dal periodo di paga in corso dalla data di stipula del presente contratto si conviene di operare le seguenti rettifiche contributive:

Contributo Addestramento Professionale Edile	da 0,40% a 0,45%
Contributo Fondo Vestiario	da 0,10% a 0,15%
Contributo Consorzio Formedil Toscana	da 0,20% a soppresso
Contributo Fondo Mutualizzazione Prevedi	da 0,30% a sospeso
Fondo Straordinario e Sperimentale di Solidarietà ed Assistenza	da — a 0,30%

Le parti convengono sulla necessità che le aliquote delle contribuzioni di cui sopra siano commisurate alle effettive esigenze finanziarie delle gestioni della Cassa Edile che dovranno seguire principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Le parti concordano che la presente intesa è recepita e regolamentata dal Comitato di Gestione della Cassa Edile di Grosseto.

Il presente Contratto Integrativo Provinciale decorre dal 1 luglio 2006, salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009, fatte salve disposizioni diverse derivanti da contrattazione nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

